

L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: Rinnovo CCNL degli studi e delle attività professionali; Decreto-legge n. 19/2024 c.d. PNRR-*quater*, Ddl "Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale"; Decreto-Legge n. 39/2024 c.d. DI "Agevolazioni fiscali in edilizia"; Precompilata Iva 2024 per professionisti e imprese; Consultazione pubblica dell'Agenzia delle Entrate su Testi unici di riordino delle disposizioni tributarie e Semplificazione dei modelli di dichiarazione; Anac: attivato l'accesso anche tramite SPID per uso professionale; – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

1. Rinnovo CCNL degli studi e delle attività professionali del 16 febbraio 2024

L'ipotesi di rinnovo del CCNL degli studi e delle attività professionali è stata sottoscritta il **16 febbraio 2024** dopo una lunga ed intensa negoziazione. La pandemia e le vicende belliche con le relative conseguenze economiche hanno infatti determinato un consistente periodo di *vacatio* (dalla scadenza di aprile 2018) che ha inciso profondamente sull'andamento delle trattative.

L'aumento retributivo è stato influenzato dalle **dinamiche inflattive** e le **regole del mercato del lavoro sono state aggiornate** alle moderne esigenze degli studi professionali. Una particolare attenzione è stata posta sul **welfare** che è stato **ulteriormente rafforzato** confermandosi come il punto caratterizzante della storia contrattuale degli studi professionali.

Di seguito le caratteristiche salienti dell'Ipotesi di rinnovo:

Profili professionali

Le parti hanno sottoscritto nell'Ipotesi di rinnovo del CCNL un impegno ad avviare un gruppo di lavoro per analizzare le dinamiche del settore che potranno portare alla definizione di nuovi profili professionali da inserire nella disciplina contrattuale.

Contrattazione di secondo livello

Importante è l'attenzione che viene posta alle relazioni sindacali di livello decentrato nella consapevolezza che le parti possono adattare la normativa contrattuale alle specificità territoriali o aziendali. Nella contrattazione di secondo livello esse possono definire **intese temporaneamente modificative** degli istituti del CCNL quali le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro, al fine di favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l'emersione, la stabilizzazione e l'incremento dell'occupazione. Possibile è anche **l'introduzione di norme connesse alle attività stagionali**. Da segnalare è la previsione della possibilità di costituire **articolazioni territoriali della bilateralità nazionale**, definite **sportelli**, a cui possono essere attribuiti funzioni importanti in ambiti strategici come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il sostegno al reddito.

Bilateralità e welfare

La tutela dei lavoratori attraverso il **potenziamento degli strumenti di welfare** è uno dei criteri guida dell'Ipotesi di rinnovo. La consapevolezza che la salute e il benessere di tutti coloro che operano nello studio favorisca il futuro delle attività ha portato ad introdurre norme particolarmente innovative:

- Il potenziamento della contribuzione della bilateralità è di 7 euro di cui 5 euro a Cadiprof, per estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei dipendenti, e 2 euro a Ebipro per ampliare le misure di sostegno ai lavoratori. Complessivamente il contributo unificato mensile, per dodici mensilità è di 29 euro, di cui 2 a carico lavoratore.

- L'introduzione di una giornata **di permesso per i lavoratori per effettuare le attività di prevenzione** previste da piano sanitario di Cadiprof.

Politiche attive

Si prevede nell'Ipotesi di rinnovo un impegno della bilateralità sulle politiche attive al fine di:

- promuovere forme di copertura sanitaria e di welfare anche in caso di sospensione dell'attività lavorativa;
- rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito attraverso il Fondo di solidarietà per le attività professionali;
- valutare la realizzazione di un sistema di supporto alla ricerca dell'occupazione;
- individuare attraverso Fondoprofessioni i percorsi mirati di riqualificazione professionale per i lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito.

Apprendistato

Per la prima volta in sede contrattuale viene inserita una **regolamentazione di tutte le tipologie di apprendistato**. Assumono particolare rilievo in questa Ipotesi di rinnovo le disposizioni riguardanti l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, strumento di grande valore per avvicinare i giovani al mercato del lavoro del settore delle attività professionali e quelle relative all'apprendistato di terzo livello che, in particolare nella sua articolazione **dell'apprendistato per il praticantato**, è utile per fornire tutele a coloro che aspirano a svolgere la libera professione.

Lavoro a termine

Per il lavoro a termine l'Ipotesi di rinnovo ha preso atto dei più recenti mutamenti legislativi recependoli e declinando contrattualmente le regole rimesse alle parti sociali. Per quanto riguarda le **causali** che legittimano il ricorso al **lavoro a termine oltre i 12 mesi** le parti hanno individuato le seguenti ipotesi:

- **Incremento temporaneo**: si intende l'incremento temporaneo dell'attività lavorativa conseguente all'ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi.
- **Nuova attività**: si intende l'avvio di nuove attività o l'aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Mercato del lavoro

Il CCNL studi professionali si è sempre caratterizzato per la previsione di strumenti di **flessibilità che favoriscono l'accesso di determinate categorie di lavoratori al mercato del lavoro del settore**. Il riferimento è in particolare al lavoro a chiamata e al contratto di reimpiego che, si ricorda, ha la finalità di favorire l'assunzione di over 50, donne e disoccupati di lunga durata stabilendo agevolazioni sul piano retributivo.

Nell'Ipotesi di rinnovo viene **regolamentato in maniera compiuta lo smart working** strumento di grande utilità nell'ambito degli studi professionali ed è confermata la disciplina della maturazione graduale dei permessi ROL per i lavoratori neoassunti.

Aumenti contrattuali

La durata del CCNL è triennale con scadenza nel mese di febbraio 2027. L'aumento complessivo al terzo livello è di 215 euro.

Le tranche di erogazione sono le seguenti:

- Al 1° marzo 2024 105 euro
- Al 1° ottobre 2024 45 euro
- Al 1° ottobre 2025 45 euro
- Al 1° dicembre 2026 20 euro

L'una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale è di 400 euro, erogabile anche in *welfare*, in due *tranche* di 200 euro entro maggio 2024 e maggio 2025.

A partire dal mese di gennaio 2025 l'indennità di maternità obbligatoria è integrata dal datore di lavoro fino a **raggiungere il 90 % della retribuzione**.

2. Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – c.d. “PNRR-quater”

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri n. 71 ha approvato il decreto-legge recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” (c.d. ‘DL PNRR-quater’). Il decreto riscrive, in larga parte, le **coperture finanziarie legate al PNRR** alla luce delle revisioni concordate con l'Unione europea – un accordo che ha consentito l'inserimento di nuove misure all'interno del Piano e lo stralcio di alcuni interventi, giudicati inammissibili o aventi eccessivo ritardo per essere realizzati entro il termine di giugno 2026. Il Governo quindi propone una serie di modifiche attraverso la redistribuzione delle risorse e il recupero di fondi per garantire nuove coperture, anche per quegli interventi che sono stati espunti dal Piano. Sono mobilitati complessivamente circa 13 miliardi, una parte significativa dei quali (6,3 miliardi) riservati al Piano transizione 5.0, con incentivi dedicati alla transizione digitale ed ecologica dei processi produttivi. Inoltre, il provvedimento contiene una serie di norme eterogenee per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC, in materia di università e ricerca, sport, lavoro, giustizia, digitalizzazione, investimenti strutturali, salute e Fascicolo Sanitario Elettronico.

L'11 marzo 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di conversione del DL PNRR-quater², presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Nel corso dell'[Audizione](#) la Confederazione ha, preliminarmente, rilevato come l'attuazione del PNRR sia coincisa con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, al quale è seguito il conflitto israelo-palestinese. L'aggravarsi delle tensioni geopolitiche, oltre a determinare un aumento dei costi delle materie energetiche e un forte innalzamento dell'inflazione, ha comportato un deterioramento della situazione economica dell'Italia e dei Paesi dell'area Ue. Pertanto, nella prosecuzione del percorso legato all'attuazione del PNRR appare inevitabile tenere conto delle nuove condizioni di contesto, aggiornando gli aspetti critici del Piano e riprogrammando gli obiettivi. Allo stesso tempo, è stata richiamata l'attenzione su alcune priorità del Paese, investimenti che pur stralciati dal PNRR, dovranno comunque essere finanziati con risorse alternative: in particolare, gli interventi per la rigenerazione urbana, per la riduzione del rischio idrogeologico, per il potenziamento infrastrutturale delle aree interne e per il sisma *bonus*.

Confprofessioni ha quindi espresso apprezzamento per le novità introdotte dal decreto-legge in materia di **formazione e lavoro**. Innanzitutto, promuovendo la riforma degli istituti tecnici e professionali, con l'auspicio che vengano riformati anche i percorsi universitari nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra gli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro. In secondo luogo – commentando l'introduzione della nuova patente a crediti informatica per le imprese che operano nell'edilizia – si è sottolineata l'importanza di garantire l'efficacia della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Ciò

deve avvenire attraverso la semplificazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico e la creazione di una strategia sussidiaria che permetta ai professionisti esperti di asseverare gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro.

L'ultima parte dell'audizione ha avuto ad oggetto il **nuovo credito di imposta per la duplice transizione digitale ed ecologica delle imprese (Transizione 5.0)**. Secondo Confprofessioni, la necessità attuale di sostenere la riconversione del settore industriale non può lasciare in secondo piano le esigenze specifiche di altri comparti, tra cui il comparto libero-professionale. Innanzitutto, a livello normativo **gli incentivi previsti a beneficio delle imprese devono essere, laddove compatibili, sempre estesi anche alle attività libero professionali**, secondo il principio europeo di parità di trattamento. In secondo luogo, non devono essere frapposti ostacoli di ordine pratico alla fruizione degli incentivi, rappresentati da obiettivi di intervento inconciliabili con le dimensioni ridotte degli studi professionali (nonché delle microimprese). Pertanto, Confprofessioni ha chiesto di **riconoscere anche ai lavoratori autonomi** – che sono sempre più coinvolti nel passaggio a modelli imprenditoriali di gestione delle proprie attività – **la possibilità di usufruire del credito di imposta per l'acquisto di beni tecnologicamente avanzati strumentali alla duplice transizione**, nonché per la formazione digitale dei dipendenti.

3. Disegno di legge recante “Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale”

Il 27 marzo 2024 Confprofessioni è stata audita presso la Commissione 10^a “Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato della Repubblica, sul progetto di legge recante “*Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*”. Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è stato presentato alle Camere il 19 aprile 2023, ma ha iniziato il suo *iter* di approvazione solo nel marzo 2024, dunque a quasi un anno dal suo deposito. Pertanto è stato evidenziato, in via preliminare, come il suo contenuto vada coordinato con gli altri veicoli legislativi, approvati o in corso di approvazione da parte del Parlamento. Nello specifico il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” (A.C. 1532-*bis*) e il c.d. Decreto Lavoro (decreto-legge n. 48/2023).

L'[Audizione](#) ha offerto l'opportunità di riflettere sulle semplificazioni in materia di lavoro – un'esigenza di grande rilievo per imprese, lavoratori e professionisti. Infatti il disegno di legge affronta una serie di importanti argomenti di matrice lavoristica che meritano una attenta riflessione. Per quanto l'eterogeneità dei temi toccati imponga una valutazione differenziata sulle singole norme è comunque opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale: appare infatti evidente come la *ratio* sottesa alle singole disposizioni sia quella di superare alcuni problemi endemici del nostro ordinamento giuslavoristico. I professionisti rappresentano, in questo senso, il migliore alleato delle istituzioni poiché svolgono, con le massime competenze intellettuali, un ruolo di intermediazione tra interessi pubblici ed esigenze dei singoli; si confrontano quotidianamente con gli oneri burocratici gravanti su cittadini ed imprese proponendosi come facilitatori di un rapporto troppo spesso complesso e frustrante; e sono altresì ben consapevoli che la fondamentale esigenza di semplificazione non può significare l'azzeramento dei vincoli e dei controlli pubblici eretti a tutela della collettività.

Con riferimento alle modifiche alla **disciplina del contratto a termine** la Confederazione ha rimarcato l'esigenza di una maggiore stabilità a questo istituto, che possa consentire agli operatori del mercato del lavoro e alle stesse parti del rapporto di lavoro di poter conoscere in maniera adeguata la cornice normativa. Con il decreto-legge n. 48/2023 è stato raggiunto un buon compromesso, con l'attribuzione alle parti sociali della possibilità di definire le casuali che consentono il ricorso al lavoro a termine oltre i 12 mesi. Le organizzazioni di rappresentanza, conoscendo le specificità e le esigenze dei singoli settori produttivi, stanno attualmente definendo in modo consapevole le casuali di carattere tecnico, organizzativo o produttivo che consentono la prosecuzione oltre il 12° mese del rapporto di lavoro.

Anche nel rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali del 16 febbraio 2024 Confprofessioni, unitamente alle controparti sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha delineato le causali conformandole alle caratteristiche del settore. Un ulteriore intervento su questa materia rischia pertanto di appesantire il quadro regolatorio.

Inoltre in merito alle disposizioni sulla **durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato**, è stato sottolineato come sia necessario un coordinamento con il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” (AC 1532-bis), attualmente all’esame della Camera dei deputati, che già interviene sul tema esprimendo un *favor* della determinazione dello stesso da parte della contrattazione collettiva. Questa soluzione risulta essere maggiormente in linea con le esigenze dei diversi settori, in quanto i singoli sistemi di relazioni sindacali possono adattare le norme ad ogni contesto produttivo.

Infine la Confederazione ha ritenuto apprezzabili gli interventi volti a sostenere la **diffusione di misure di welfare**, ed in particolare è stata sottolineata l’importanza dell’**innalzamento a 750 euro della soglia per i fringe benefit**, ancora ferma alle ormai desuete 500.000 lire (258,23 euro). **Una misura che dovrebbe divenire strutturale**, per permettere ai datori di lavoro un’adeguata pianificazione dei *budget* da destinare alle finalità del *welfare* aziendale, dando così un effettivo sostegno ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie.

È stato segnalato, peraltro, che il recente rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali ha previsto la **possibilità di erogare l’indennità di vacanza contrattuale (c.d. una tantum) sotto forma di welfare**, proprio in ragione dei benefici fiscali che ne derivano per i datori di lavoro e i lavoratori. Una soluzione che, se ulteriormente rafforzata da interventi come quello proposto, potrebbe condurre ad una diffusione generalizzata di forme di *welfare* particolarmente innovative.

In conclusione è stato ribadito che gli interventi di promozione e sostegno al *welfare* aziendale a favore dei dipendenti e delle loro famiglie andrebbero accompagnati, in un’ottica di equità tra categorie di lavoratori, dal **parallelo impegno per il consolidamento delle reti di assistenza mutualistica tra professionisti e lavoratori autonomi**, che sono strutturalmente esclusi da sistemi di *welfare* aziendale, e per i quali le reti associative per l’erogazione di prestazioni assistenziali possono rappresentare un fondamentale supporto solidaristico in una fase di particolare contrazione dei redditi della categoria, almeno in quei settori in cui le casse professionali non perseguono questi obiettivi.

4. Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 – c.d. DI “Agevolazioni fiscali in edilizia”.

L’11 marzo 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di “*Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria*”, presso la Commissione Finanze del Senato della Repubblica. Il provvedimento è stato approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri n. 75, del 26 marzo 2024, con l’obiettivo di salvaguardare i conti pubblici. Infatti il testo ha previsto un’ulteriore stretta in materia di Superbonus e bonus edilizi **eliminando ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano**, dopo le limitazioni alle opzioni alternative alla detrazione già introdotte dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) e poi dal D.L. n. 11/2023 c.d. (Decreto cessioni).

Nel corso dell’[Audizione](#) la Confederazione ha, preliminarmente, rilevato che il Superbonus 110% e gli altri *bonus* edilizi (Eco-bonus, Sisma-bonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni) hanno svolto un ruolo determinante nell’economia italiana degli ultimi quattro anni, generando, specie nella fase *post*-pandemica, un **impatto positivo in termini di efficientamento energetico e rilancio del settore edile**. Inoltre, non può essere trascurato l’**impatto positivo sotto il profilo occupazionale**, sia in termini di occupati

diretti, nel settore edile e dei servizi tecnici, che indiretti.

Tuttavia, sono ora emersi con chiarezza gli **ingenti costi per la finanza pubblica** di questa pur fondamentale leva di crescita, ancora più evidenti alla luce dei recenti dati Istat sul *deficit* 2023, che è stato rivisto al rialzo rispetto alle previsioni. Secondo le previsioni iniziali, il **Superbonus 110%, ideato come misura straordinaria, avrebbe richiesto l'impegno di 37 miliardi ed invece ha raggiunto la soglia dei 122 miliardi**. E, secondo le più recenti stime, si rischia di superare i 140 miliardi di euro.

Tra l'altro entro fine giugno Eurostat, sulla base di dati richiesti all'Istat, dovrà effettuare un riesame sulla questione della registrazione del Superbonus 110% stabilendo se i crediti fiscali del Superbonus siano da considerarsi contabilizzabili nell'anno di maturazione e sostenimento della spesa, come avviene oggi, oppure se vadano contabilizzati anno per anno, riducendo le entrate statali future. Lo scorso settembre Eurostat aveva indicato che i crediti fiscali del Superbonus, relativi al 2023, venissero classificati sui conti pubblici italiani come "pagabili" nel 2023, con un impatto sul *deficit* dei *bonus* attivati nel 2023 solo sul 2023. Ovviamente una decisione differente sarebbe assai negativa per l'Italia, anche per tali ragioni il Governo è dovuto correre ai ripari intervenendo attraverso la decretazione d'urgenza.

Non è un mistero che i conti e le stime del Superbonus hanno avuto un forte impatto sul Documento di Economia e Finanza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2024. Non stupisce, pertanto, che il Governo abbia espresso la volontà di continuare nella sua strategia tesa ad introdurre una ulteriore stretta al Superbonus e ai *bonus* edilizi.

Confprofessioni ha sempre sostenuto che la **salvaguardia e la messa in sicurezza dei conti pubblici costituisca un obiettivo fondamentale** per le prospettive di crescita economica e di stabilità del nostro Paese, che ha intrapreso un virtuoso percorso di rientro dall'indebitamento pubblico, ancora attestato su dimensioni preoccupanti. Pertanto, abbiamo condiviso l'indirizzo di massima cautela impresso dal Governo in questa materia: **il contenimento del debito pubblico è un obiettivo che va perseguito a tutti i livelli, a partire da una rigorosa razionalizzazione della spesa**.

Successivamente sono stati esaminati alcuni effetti del Decreto legge nell'immediato segnalando al Parlamento due aspetti al fine di perfezionare il provvedimento nel corso dell'*iter* di conversione parlamentare, ovviamente nei limiti della relativa copertura finanziaria.

Il primo aspetto riguarda l'ulteriore stretta al meccanismo delle opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito per le CILAS o per le istanze degli altri titoli abilitativi presentate prima del 17 febbraio 2023 (cosiddetti "dormienti"), ovvero per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata effettuata alcuna spesa documentata da fattura, per lavori già effettuati. Abbiamo auspicato che, in sede di conversione, se deve essere lasciato il riferimento alla fattura, questa possa essere rappresentata dalla fattura di costo sostenuta dall'impresa in riferimento al singolo cantiere, piuttosto che il documento contabile emesso verso il beneficiario. In alternativa, la suddetta prova potrebbe essere fornita mediante altra documentazione comunque attestante con data certa l'effettivo avvio dei lavori.

Il secondo aspetto attiene al contenuto dell'art. 2 del decreto-legge che esclude, a decorrere dal 4 aprile 2024, la possibilità della remissione *in bonis* per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle opzioni alternative, per le spese sostenute negli anni precedenti. Pur comprendendo l'esigenza di conoscere in maniera puntuale il dato aggregato dell'ammontare dei crediti ceduti e scontati, è stata richiamata la *ratio* sottesa all'istituto della remissione *in bonis*, vale a dire la **possibilità di sanare gli errori commessi da contribuenti e professionisti in assoluta buona fede**. Pertanto è stato richiesto al Parlamento di intervenire per mitigare l'art. 2, aprendo alla possibilità di ricorrere alla remissione *in bonis* in tutti quei casi in cui, pur essendo stato rispettato il termine del 4 aprile, dovesse rendersi necessaria una comunicazione "integrativa" al fine di correggere errori meramente formali o materiali. Infatti, dal momento che i

professionisti sono stati costretti a procedere frettolosamente agli invii telematici, dato l'anticipo del termine di scadenza al 4 aprile scorso, è ben possibile che siano stati commessi dei semplici errori formali o materiali nell'invio della documentazione. In tal caso, a fronte del pagamento della "sanzione", si dovrebbe poter consentire l'invio della comunicazione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", conformemente alla regola generale dell'art. 2 co. 1 del D.L. 16/2012.

Infine la Confederazione ha evidenziato come la svolta impressa dal Governo con i provvedimenti di "chiusura" del Superbonus imponga ora **l'individuazione di una strategia alternativa per conseguire gli obiettivi della sostenibilità energetica del nostro patrimonio edilizio e di sostegno al settore dell'edilizia.**

Come è noto, lo scorso marzo, il Parlamento europeo ha approvato la *Energy performance of building directive* (cosiddetta Direttiva "Case green"), introducendo nuovi requisiti energetici che vanno a sostituire le classi energetiche previste dalla prima versione della direttiva. La nuova Direttiva prevede che gli Stati membri riducano il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 per poi arrivare al 20-22% entro il 2035 per raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero già dal 2030. Un obiettivo particolarmente sfidante per il nostro Paese.

È impensabile raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea senza un sistema di incentivi, di misure stabili e di strumenti finanziari efficienti che possano contribuire alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico con una prospettiva di lungo termine.

In un'ottica propositiva è stato sostenuto che sarebbe opportuno mettere mano ad una **revisione complessiva del sistema di detrazioni fiscali nel settore dell'edilizia, al fine di garantire semplificazione, sistematicità e stabilizzazione delle misure agevolative**, eventualmente accorpando tutti i *bonus* sotto un'unica detrazione fiscale di portata inferiore, eventualmente rimodulando i meccanismi, con modalità di incentivazione differenziata, in base alle classi energetiche almeno per raggiungere la classe energetica D, ed alle classi di rischio delle costruzioni. Inoltre, è imprescindibile **definire un sistema di norme chiare e di facile interpretazione ed applicazione da parte degli operatori economici e dei cittadini beneficiari**, evitando, in particolare, modifiche della disciplina troppo ravvicinate alle scadenze, oltre che prevedere per le misure agevolative un orizzonte temporale di riferimento sufficientemente stabile nel medio e lungo periodo.

5. AGENZIA DELLE ENTRATE – Online la Precompilata Iva 2024 per professionisti e imprese. È ora possibile visualizzare la dichiarazione con i dati inseriti dall'Agenzia.

Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni **di professionisti** e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate, mentre dal 15 febbraio è già possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale imposta. Prosegue quindi la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

La platea interessata - Il servizio è disponibile dal 10 febbraio 2024 per le imprese e i **lavoratori autonomi** che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria). Dentro anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

Come visualizzare la propria Precompilata Iva - Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall'Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all'interno del portale "[Fatture e corrispettivi](#)" e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione "Dichiarazione annuale Iva". Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l'imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

Le novità - Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri Iva precompilati per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono per esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'Iva è stata versata con F24. Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024: i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione Iva annuale.

6. AGENZIA DELLE ENTRATE – Consultazione pubblica del 13 marzo 2024 - Proposte di Testi unici che riordinano le disposizioni tributarie

L'Agenzia delle entrate dal **13 marzo** ha reso **disponibili in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall'Agenzia delle entrate**, che riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali.

Le proposte di Testi Unici sono disponibili in [consultazione](#) **fino al prossimo 13 maggio**. Il lavoro realizzato dagli esperti dell'Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell'individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell'abrogazione delle disposizioni non più attuali. Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all'interno della relativa raccolta a tema. Accademici, **professionisti** e contribuenti possono ora inviare le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive.

I Testi in consultazione - Le proposte di Testi unici riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario (fatta eccezione per quelle relative all'Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare), nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l'Iva, l'Imposta di registro e i Tributi erariali minori.

Nei restanti 5 sono invece state raccolte le norme sull'accertamento; sulle sanzioni tributarie amministrative e penali; sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali. Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.

Le **9 proposte di Testi unici**, organizzati per settori di competenza, riguardano:

- [Imposte sui redditi - pdf](#)
- [Iva - pdf](#)
- [Imposta di registro e altri tributi indiretti - pdf](#)

- [Tributi erariali minori - pdf](#)
- [Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori - pdf.](#)
- [Adempimenti e accertamento - pdf](#)
- [Sanzioni tributarie amministrative e penali - pdf](#)
- [Giustizia tributaria - pdf](#)
- [Versamenti e riscossione - pdf](#)

Lo scopo della consultazione è permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi vanno inviati ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti per volume oggetto di consultazione:

- consultazione.testounicoimpostesuiredditi@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicoiva@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicoimpostadiregistro.tributiindiretti@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicotributierarialiminori@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicoagevolazionitributarie.regimiparticolari@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicoadempimenti.accertamento@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicosanzioni@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicogiustiziatributaria@agenziaentrate.it
- consultazione.testounicoversamenti.riscossione@agenziaentrate.it

Per agevolare l'acquisizione dei diversi contributi, gli interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:

- Argomento
- Norme di riferimento
- Osservazioni
- Contributo
- Finalità

Terminata la fase della consultazione pubblica, l'Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l'esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

Ulteriori documenti disponibili:

- [Richiesta costituzione gruppo di lavoro - pdf](#)
- [Nota metodologica per la redazione dei Testi unici - pdf](#)

7. AGENZIA DELLE ENTRATE – Riforma fiscale, le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi. Dal 730 precompilato al semplificato e dichiarazioni Iva e Irap più snelle

Novità in arrivo in tema di dichiarazioni dei redditi. Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall'attuale campagna dichiarativa 2024. Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap. Si tratta di novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), su cui la [circolare 8/E dell'11 aprile 2024](#) fornisce agli uffici le istruzioni operative. In particolare, l'esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a quelle per i **titolari di partita Iva**, per i sostituti d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Dal modello 730 precompilato alla modalità semplificata di presentazione - Si tratta di una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730. Da quest'anno, infatti, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un'apposita sezione dell'applicativo *web* della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata. Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Modello 730 semplificato: platea estesa e spazio ai redditi esteri - La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, per effetto dell'estensione dell'ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato. Tra l'altro, già da quest'anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Sempre a partire dall'anno in corso, un'ulteriore novità consente inoltre ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all'Agenzia l'eventuale rimborso dell'imposta o effettuare il pagamento dell'importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Semplificazioni in arrivo anche per le partite IVA - Tra le novità, modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili dall'Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l'obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d'imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite "compensazione orizzontale" finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi

delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d'imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti *de minimis*. **Estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, a dichiarazione dei redditi precompilata.**

Nuovo calendario dichiarativo - Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730. All'interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

8. ANAC – Servizi Anac: attivato l'accesso anche tramite SPID per uso professionale

Dal 4 aprile 2024 è *on-line* nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac. Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali **Spid**, **CIE** e **eIDAS**, anche tramite **SPID per uso professionale**.

Attualmente i servizi erogati da Anac già integrati con i sistemi di autenticazione SPID, SPID per uso professionale, CIE e eIDAS sono i seguenti:

- [Certificati esecuzione lavori](#)
- [Attestazioni SOA](#) (nuova versione)
- [Gestione Contributi Gara](#)
- [Portale dei Pagamenti di ANAC](#)
- [Qualificazione delle stazioni appaltanti](#)
- [Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione](#)
- [Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica](#)
- [Piattaforma Contratti Pubblici](#)
- [Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato all'Operatore economico](#)
- [Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato alla Stazione Appaltante](#)

Per maggiori informazioni per l'accesso ai servizi online Anac tramite le credenziali SPID, CIE o eIDAS è possibile consultare la [sezione dedicata](#).

A cura di

A cura di Andrea Zoppo, Carlo Girella e Laura Ciccozzi

Ufficio Studi di Confprofessioni

[Vai al Bollettino completo](#)

